

MAXIEMENDAMENTO

In relazione agli articoli 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ai quali si riferisce il maxiemendamento, il testo delle Commissioni è innovato **sostanzialmente** solo in relazione agli articoli 7 e 10.

Modifiche meramente **formali** sono fatte ai articoli 10, 13 e 18.

Rimangono **invariati** gli articoli 14, 15, 16, 17, 19 e 20

Modifiche sostanziali

articolo 10	Riduzione dei termini di delega sulle incandidabilità ecc. da 1 anno a 6 mesi
	Non si demanda al decreto delegato la determinazione della durata della incandidabilità ma viene fissata direttamente (durata della condanna + almeno 2 anni)
articolo 7	Inserisce nel Codice dei contratti pubblici tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore anche la sentenza definitiva per condanna per il delitto di Induzione indebita a dare o promettere utilità

EMENDAMENTO ALL'AC 4434-A

Gli articoli 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono sostituiti dal seguente:

ART. 7	
<i>(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Modifiche al codice penale, alle leggi complementari e al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)</i>	
	ART 10
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.	Riduzione dei termini di delega da 1 anno a 6 mesi INNOVA
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 disciplina le cause di incandidabilità , provvede al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:	Nessuno contenuto innovativo Aggiunge solo formalmente una materia al contenuto dei decreti legislativi da emanare
a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;	
b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;	

<p>c) prevedere che la durata dell'incandidabilità di cui alle lettere a) e b) sia commisurata alla durata della condanna, anche se sospesa, aumentata almeno di due anni;</p>	<p>Non si demanda al decreto delegato la determinazione della durata della incandidabilità ma viene fissata direttamente (condanna + almeno 2 anni)</p> <p>INNOVA</p>
<p>d) prevedere che l'incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;</p>	
<p>e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all'esercizio del diritto di elettorato attivo;</p>	
<p>f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all'assunzione delle cariche di governo;</p>	
<p>g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna e da provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p>	<p><i>amplia l'ambito della ricognizione della normativa vigente facendovi rientrare il codice antimafia.</i></p> <p>NESSUN CONTENUTO INNOVATIVO</p>
<p>h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale;</p>	
<p>i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;</p>	
<p>l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1;</p>	
<p>m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 1 in caso di sentenza</p>	

definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica.	
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.	
	ART 13
4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) all'articolo 32- <i>quater</i> , dopo le parole: «319- <i>bis</i> ,» sono aggiunte le seguenti: «319- <i>quater</i> ,»;	
b) all'articolo 32- <i>quinqüies</i> , dopo le parole: «319- <i>ter</i> » sono aggiunte le seguenti: «, 319- <i>quater</i> , primo comma,»;	
c) al primo comma dell'articolo 314 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;	
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:	
«ART. 317. – (<i>Concussione</i>). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;	
e) all'articolo 317- <i>bis</i> le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319- <i>ter</i> »;	
f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:	
«ART. 318. – (<i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;	
g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;	
h) all'articolo 319- <i>ter</i> sono apportate le seguenti modificazioni:	
1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;	
2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;	
i) dopo l'articolo 319- <i>ter</i> è inserito il seguente:	
«ART. 319- <i>quater</i> . – (<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i>). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo,	

denaro od altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.	
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;	
l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;	
<i>l-bis)</i> all'articolo 321, le parole: «nel primo comma dell'articolo 318» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 318»;	NESSUN CONTENUTO INNOVATIVO Modifica meramente formale dell' articolo 321 del codice penale, sulle pene per il corruttore Il nuovo articolo 318 è composto da solo un comma (v. lett. f))
m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:	
1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;	
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:	
«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;	
n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:	
1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319- <i>quater</i> , secondo comma,»;	
2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità»;	
o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;	
p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;	
q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» è inserita la seguente: «319- <i>quater</i> ,»;	
r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:	
«ART. 346-bis. – (<i>Traffico di influenze illecite</i>). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della	

propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.	
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.	
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.	
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.	
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».	
	ART 14
6. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:	IL COMMA 5?
«ART. 2635. – (<i>Corruzione tra privati</i>). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.	
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.	
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.	
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».	
	ART 15
7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:	
1) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;	
2) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;	
b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:	

<p>«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».</p>	
	ART 16
<p>8. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-<i>quater</i>».</p>	
	ART 17
<p>9. All'articolo 12-<i>sexies</i> del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
<p>a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-<i>quater</i>,»;</p>	
<p>b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-<i>quater</i>,».</p>	
	ART 18
<p>10. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
<p>a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Si tratta delle ipotesi di reato dalla cui condanna derivano casi di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di poter ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:</p>
<p>1) le parole: «318 (corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «318 (corruzione per l'esercizio della funzione)»;</p>	<p>NESSUN CONTENUTO INNOVATIVO</p>
	<p>Conseguenza della nuova denominazione del reato di corruzione ex art. 318.</p>

2) dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»;	NESSUN CONTENUTO INNOVATIVO Riproduce il testo delle Commissioni
b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».	
	ART 19
11. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».	
	ART 7
12. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché».	Inserisce nel Codice dei contratti pubblici tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore anche la sentenza definitiva per condanna per il delitto di Induzione indebita a dare o promettere utilità INNOVA .
	ART 20
13. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	